

RIFORMA DELL'IRPEF¹

La Scheda esamina le novità della legge di bilancio 2022 in materia di aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF, nonché delle relative addizionali regionali e comunali, e i loro effetti sulle scelte dei contribuenti.

AA.VV.²

1 PREMESSA

La scheda analizza le novità in materia di determinazione dell'IRPEF contenute nella L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), quale anticipazione di una parte della riforma fiscale oggetto di un apposito disegno di legge delega al Governo, in corso di approvazione parlamentare, nonché le connesse modifiche apportate alla disciplina delle addizionali IRPEF regionali e comunali.

In particolare, le novità riguardano:

- la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito imponibile;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione";
- il coordinamento tra i nuovi scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
- l'incremento dell'addizionale comunale IRPEF, anche oltre la misura massima prevista, nell'ambito degli interventi di ripianamento del disavanzo dei Comuni sede di capoluogo di città metropolitana con un elevato deficit *pro-capite*.

Vengono inoltre analizzate le novità relative alle detrazioni IRPEF per i familiari a carico, a seguito dell'entrata a regime della disciplina sull'assegno unico e universale per i figli, contenuta nel DLgs. 29.12.2021 n. 230.

La scheda analizza inoltre gli effetti della nuova disciplina dell'IRPEF in relazione alle scelte di convenienza dei contribuenti, in particolare:

¹ La presente aggiorna la Scheda 876.01, in *Schede di Aggiornamento*, 4, 2007, p. 635 ss.

² Carlotta Ghio (c.ghio@eutekne.it), Massimo Negro (m.negro@eutekne.it), Paola Rivetti (p.rivetti@eutekne.it) e Salvatore Sanna (s.sanna@eutekne.it).

- la valutazione tra il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e quello ordinario;
- i riflessi sulle distribuzioni di dividendi tassati in misura parziale;
- la valutazione dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale.

2 ULTERIORE RIFORMA DELL'IRPEF

La L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) effettua una nuova riforma dell'IRPEF, che costituisce un'anticipazione parziale di una organica riforma fiscale, oggetto di un apposito disegno di legge delega al Governo, in corso di approvazione parlamentare (si veda l'atto della Camera dei Deputati n. 3343, presentato il 29.10.2021).

2.1 OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE

La riforma fiscale, oggetto del disegno di legge delega al Governo e che dovrà essere attuata mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle debolezze strutturali dell'Italia e parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

Gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono:

- la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;
- la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei c.d. "micro-tributi", con gettito trascurabile per l'Erario;
- la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

2.2 FINALITÀ DELLA RIFORMA DELL'IRPEF

Con specifico riferimento al sistema di imposizione personale sui redditi, l'art. 2 co. 1 del disegno di legge delega prevede che il Governo si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi:

- progressiva evoluzione del sistema attuale verso un modello di tassazione duale, che preveda l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione sia sui redditi derivanti dall'impiego del capitale (anche nel mercato immobiliare), sia sui redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo svolte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'IRES;
- in relazione ai redditi diversi da quelli sopra indicati, la revisione dell'IRPEF, fermo restando il rispetto del principio di progressività.

In particolare, la riforma dell'IRPEF deve essere rivolta:

- alla graduale riduzione delle aliquote medie effettive, peculiarmente per incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro da parte dei giovani e dei secondi percettori di reddito, nonché per promuovere l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

- alla riduzione graduale delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive;
- al riordino delle deduzioni e delle detrazioni, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sul piano dell'equità e dell'efficienza dell'imposta;
- all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, al fine di contenere gli spazi di elusione che si possono venire a creare.

A tali fini, il co. 2 dell'art. 2 del disegno di legge delega stabilisce che per aliquote medie e marginali effettive si intendono quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto dei regimi sostitutivi e delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

2.3 INTERVENTI CONTENUTI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

In attuazione dei suddetti principi, al fine di anticipare una parte della prevista riforma fiscale e allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale", l'art. 1 co. 2 e 3 della L. 234/2021 prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR, che vengono ridotte da 5 a 4;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione" (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").

In base ai suddetti interventi è prevista una riduzione di imposizione fiscale derivante dall'IRPEF di circa 7 miliardi di euro annui a regime.

Compensazioni a favore delle Regioni a statuto speciale e Province autonome

In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, l'art. 1 co. 4 della legge di bilancio 2022 stabilisce che, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e delle Province autonome di Trento e Bolzano, è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione all'IRPEF.

Tali Regioni e Province autonome, infatti, sono titolari di una quota del gettito dell'IRPEF riferita al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti e norme di attuazione degli stessi. Tali entrate finanziano le funzioni attribuite agli enti dai relativi statuti, da cui deriva quindi la necessità di compensare le diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato.

Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dalla compartecipazione all'IRPEF saranno stabiliti, entro il 31.3.2022, con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze³.

2.4 DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF contenute nella legge di bilancio 2022 entrano in vigore l'1.1.2022.

³ Sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

Le novità in esame si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022), pertanto, restano applicabili le precedenti disposizioni.

Principio di cassa "allargato"

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 51 co. 1 secondo periodo e 52 del TUIR, gli emolumenti di lavoro dipendente e assimilati riferiti all'anno precedente e corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo rientrano nel reddito dell'anno precedente (c.d. "principio di cassa allargato").

Pertanto, le nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio 2022 si applicano agli emolumenti e ai compensi relativi al 2021 corrisposti dal 13.1.2022.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73⁴.

3 NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE IRPEF

L'art. 1 co. 2 lett. a) della L. 234/2021 stabilisce una nuova articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF applicabili, di cui all'art. 11 del TUIR.

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, infatti, le aliquote IRPEF si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro → 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro → 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro → 35%;
- oltre 50.000,00 euro → 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

- fino a 15.000,00 euro → 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro → 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro → 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro → 41%;
- oltre 75.000,00 euro → 43%.

Sostanzialmente, quindi, l'intervento sulle aliquote è volto ad agevolare i redditi medi, limitando i vantaggi per i titolari di redditi imponibili IRPEF più elevati, poiché la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote si riverbera anche in relazione ai contribuenti che si collocano "più in alto".

Bisogna però tenere presente che per valutare l'effettivo livello di imposizione IRPEF non bisogna considerare solo le aliquote di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR, che generano

⁴ Si veda il successivo § 8.

l'imposta "lorda" sul reddito complessivo imponibile, ma anche le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, che sono "connaturate" nella struttura dell'IRPEF, le quali hanno un'incidenza proporzionalmente superiore per i redditi più bassi e diminuiscono progressivamente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad annullarsi al raggiungimento di una determinata soglia⁵.

Tabella riassuntiva degli scaglioni e delle aliquote IRPEF

Di seguito si riepilogano, in forma tabellare, gli scaglioni di reddito imponibile e le aliquote IRPEF applicabili fino al periodo d'imposta 2021 e a partire dal periodo d'imposta 2022.

Fino al 2021		Dal 2022	
Scaglioni di reddito imponibile (in euro)	Aliquota	Scaglioni di reddito imponibile (in euro)	Aliquota
Fino a 15.000	23%	Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	27%	Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%
Oltre 28.000 e fino a 55.000	38%	Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 55.000 e fino a 75.000	41%	Oltre 50.000	43%
Oltre 75.000	43%	-	-

Esempi di variazione dell'IRPEF lorda

Di seguito si forniscono alcuni esempi di variazione dell'IRPEF lorda applicando gli scaglioni di reddito imponibile e le aliquote previste dalla legge di bilancio 2022 rispetto al regime preesistente.

Reddito imponibile	Imposta lorda 2021	Imposta lorda 2022	Variazione
1.000	230	230	0
3.000	690	690	0
6.000	1.380	1.380	0
9.000	2.070	2.070	0
12.000	2.760	2.760	0
15.000	3.450	3.450	0
18.000	4.260	4.200	-60
20.000	4.800	4.700	-100
21.000	5.070	4.950	-120
24.000	5.880	5.700	-180
25.000	6.150	5.950	-200
27.000	6.690	6.450	-240
30.000	7.720	7.400	-320
33.000	8.860	8.450	-410
35.000	9.620	9.150	-470
36.000	10.000	9.500	-500
39.000	11.140	10.550	-590

⁵ Si vedano i successivi § 4 e 7.

Reddito imponibile	Imposta lorda 2021	Imposta lorda 2022	Variazione
40.000	11.520	10.900	-620
42.000	12.280	11.600	-680
45.000	13.420	12.650	-770
48.000	14.560	13.700	-860
50.000	15.320	14.400	-920
51.000	15.700	14.830	-870
54.000	16.840	16.120	-720
55.000	17.220	16.550	-670
60.000	19.270	18.700	-570
65.000	21.320	20.850	-470
70.000	23.370	23.000	-370
75.000	25.420	25.150	-270
80.000	27.570	27.300	-270
90.000	31.870	31.600	-270
100.000	36.170	35.900	-270
120.000	44.770	44.500	-270
150.000	57.670	57.400	-270
200.000	79.170	78.900	-270
300.000	122.170	121.900	-270
500.000	208.170	207.900	-270
1.000.000	423.170	422.900	-270
2.000.000	853.170	852.900	-270

Da quanto sopra illustrato emerge quindi che, con riferimento all'IRPEF lorda:

- fino a 15.000,00 euro di reddito imponibile non vi sono variazioni;
- per redditi imponibili superiori a 15.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro vi è un risparmio d'imposta crescente, fino al livello massimo di 920,00 euro;
- per redditi imponibili superiori a 50.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro vi è un risparmio d'imposta decrescente fino ad un minimo di 270,00 euro;
- per redditi imponibili superiori a 75.000,00 euro vi è un risparmio d'imposta fisso di 270,00 euro.

4 MODIFICHE ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI

L'art. 1 co. 2 lett. b) della L. 234/2021 modifica le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;

- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Conseguentemente, il successivo co. 3 lett. b) dell'art. 1 della L. 234/2021 abroga l'ulteriore detrazione a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, di cui all'art. 2 del DL 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21⁶, introdotta dall'1.7.2020.

Anche le nuove detrazioni d'imposta sono generalmente parametrate al reddito complessivo del contribuente, fino ad annullarsi oltre una determinata soglia.

Sono però previsti incrementi delle detrazioni spettanti, con l'indicata finalità di ridurre l'imposizione gravante sui contribuenti titolari delle previste categorie reddituali, con un'incidenza maggiore per i redditi medio-bassi.

4.1 DETRAZIONI D'IMPOSTA PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ESCLUSE LE PENSIONI) E ALCUNI REDDITI ASSIMILATI

Il primo intervento della legge di bilancio 2022 riguarda le detrazioni d'imposta spettanti ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni⁷) e alcuni redditi assimilati, di cui all'art. 13 co. 1 del TUIR.

4.1.1 Soggetti beneficiari

Come in precedenza, le detrazioni in esame spettano ai:

- contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del TUIR, con esclusione però dei pensionati⁸;
- soggetti titolari dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 co. 1 del TUIR:
 - compensi dei soci lavoratori delle cooperative (lett. a);
 - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
 - borse di studio e assegni di formazione professionale (lett. c);
 - compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
 - remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
 - prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (lett. h-bis);
 - compensi per lavori socialmente utili (lett. l)⁹.

4.1.2 Contribuenti con un reddito complessivo fino a 15.000 euro

Per effetto della nuova lett. a) dell'art. 13 co. 1 del TUIR¹⁰, se il reddito complessivo del contribuente non supera 15.000,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a 1.880,00 euro.

⁶ Come modificato dall'art. 1 co. 8 della L. 30.12.2020 n. 178.

⁷ Per le quali si veda il successivo § 4.2.

⁸ Titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR.

⁹ In relazione agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, si veda il successivo § 4.3.

Tuttavia, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore:

- in generale, a 690,00 euro;
- per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380,00 euro¹¹.

I suddetti importi delle detrazioni rimangono invariati, ma diventano applicabili fino a 15.000,00 euro di reddito complessivo, mentre in precedenza il limite era fissato a 8.000,00 euro.

In pratica, i contribuenti con un reddito complessivo compreso tra 8.000,00 e 15.000,00 euro beneficiano di detrazioni più elevate rispetto a quelle in precedenza previste dalla lett. b) dell'art. 13 co. 1 del TUIR.

4.1.3 Contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro

Per effetto della nuova lett. b) dell'art. 13 co. 1 del TUIR¹², se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di 1.910,00 euro, aumentata del prodotto tra 1.190,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000,00 euro.

In pratica, bisogna applicare la seguente formula:

$$1.910,00 + 1.190,00 \times \frac{28.000,00 - \text{reddito complessivo}}{13.000,00}$$

Ai sensi del co. 6 dell'art. 13 del TUIR, se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).

Rispetto alla precedente disciplina:

- rimane invariato il limite massimo di reddito complessivo fino a 28.000,00 euro;
- il limite iniziale di reddito complessivo è invece salito da 8.000,00 a 15.000,00, in quanto, come detto, i contribuenti con un reddito complessivo compreso tra 8.000,00 e 15.000,00 euro sono stati trasferiti nell'ambito della disciplina di cui alla precedente lett. a) del co. 1 dell'art. 13 del TUIR;
- le detrazioni spettanti aumentano, in quanto prima era prevista una detrazione di 978,00 euro, aumentata del prodotto tra 902,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000,00 euro.

Ulteriore detrazione

Ai sensi del nuovo co. 2 dell'art. 13 del TUIR¹³, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro.

¹⁰ Come sostituita dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 1 della L. 234/2021.

¹¹ In pratica, se la parametrizzazione ai giorni di lavoro nell'anno comporta una detrazione d'imposta inferiore a 690,00 o a 1.380,00 euro, la stessa è comunque riconosciuta per l'importo di 690,00 o di 1.380,00 euro, sempreché vi sia capienza nell'IRPEF lorda.

¹² Come sostituita dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 1 della L. 234/2021.

¹³ Inserito dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 2 della L. 234/2021.

4.1.4 Contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro

Per effetto della nuova lett. c) dell'art. 13 co. 1 del TUIR¹⁴, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 28.000,00 euro ma non a 50.000,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di 1.910,00 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000,00 euro.

In pratica, bisogna applicare la seguente formula:

$$1.910,00 \times \frac{50.000,00 - \text{reddito complessivo}}{22.000,00}$$

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 del TUIR, se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).

Rispetto alla precedente disciplina:

- rimane invariato il limite iniziale di reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro;
- il limite finale di reddito complessivo scende invece da 55.000,00 a 50.000,00 euro, in modo da allinearlo con il nuovo limite del terzo scaglione di reddito previsto dal novellato co. 1 dell'art. 11 del TUIR;
- le detrazioni spettanti aumentano anche in questo caso, in quanto prima era prevista una detrazione di 978,00 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000,00 euro.

Ulteriore detrazione

Ai sensi del nuovo co. 2 dell'art. 13 del TUIR¹⁵, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000,00 euro ma non a 35.000,00 euro.

Abolizione dell'ulteriore detrazione fiscale ex art. 2 del DL 3/2020

Al fine di ridurre il c.d. "cuneo fiscale", con l'art. 2 del DL 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21¹⁶, è stata introdotta una ulteriore detrazione fiscale:

- a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati¹⁷, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
- in relazione alle prestazioni rese dall'1.7.2020.

L'ulteriore detrazione fiscale in esame è quindi applicabile quando viene meno il nuovo "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati", introdotto dal precedente art. 1 del DL 3/2020, il quale, a decorrere dall'1.7.2020, ha sostituito il c.d.

¹⁴ Come sostituita dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 1 della L. 234/2021.

¹⁵ Inserito dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 2 della L. 234/2021.

¹⁶ Come modificato dall'art. 1 co. 8 della L. 30.12.2020 n. 178.

¹⁷ L'ambito applicativo soggettivo dell'ulteriore detrazione in esame è lo stesso della detrazione di cui al co. 1 dell'art. 13 del TUIR (si veda il precedente § 4.1.1).

“bonus Renzi”¹⁸ ed è applicabile in presenza di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro¹⁹.

A seguito della revisione delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13 co. 1 del TUIR, l'art. 1 co. 3 lett. b) della L. 234/2021 abroga quindi l'ulteriore detrazione in esame, che è stata di fatto “assorbita” dalla nuova disciplina.

A fini di coordinamento normativo, l'art. 1 co. 3 lett. a) n. 2 della L. 234/2021 modifica l'art. 1 co. 3 secondo periodo del DL 3/2020, al fine di espungere il riferimento all'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui al successivo art. 2.

4.1.5 Contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, nuovo limite del terzo scaglione di reddito previsto dal novellato co. 1 dell'art. 11 del TUIR, non spettano le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR.

In precedenza, la “soglia” di perdita delle detrazioni in esame era invece fissata a 55.000,00 euro, limite del “vecchio” terzo scaglione IRPEF.

4.1.6 Tabella riassuntiva

Di seguito si riepilogano, in forma tabellare, le disposizioni relative alle detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, applicabili fino al periodo d'imposta 2021 e a partire dal periodo d'imposta 2022.

Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito complessivo	Detrazione	Reddito complessivo	Detrazione
Fino a 8.000 euro	1.880 euro Detrazione minima di 690 euro o 1.380 euro (rapporti di lavoro a tempo determinato)	Fino a 15.000 euro	1.880 euro Detrazione minima di 690 euro o 1.380 euro (rapporti di lavoro a tempo determinato)
Oltre 8.000 e fino a 28.000 euro	$978 + 902 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo})/20.000]$	Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo})/13.000]$ + 65 euro se reddito complessivo oltre 25.000 e fino a 28.000 euro
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	$978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo})/27.000]$	Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo})/22.000]$

¹⁸ Di cui all'art. 13 co. 1-bis del TUIR e all'art. 1 co. 13 e 15 della L. 23.12.2014 n. 190.

¹⁹ Per approfondimenti al riguardo si vedano AA.VV. “Le novità in materia di imposte dirette”, in AA.VV. “Legge di bilancio 2021 e DL «Ristori»”, *Quaderni Eutekne*, 156, Eutekne, 2020, p. 286 - 291, AA.VV. “REDDITI PF 2021 - Istruzioni commentate”, *Casi & Strumenti, Speciale REDDITI 2021*, Eutekne, 2021, p. 425 - 434 e la circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29.

Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito complessivo	Detrazione	Reddito complessivo	Detrazione
<i>segue</i>	+ ulteriore detrazione ex art. 2 del DL 3/2020 se reddito complessivo oltre 28.000 e fino a 40.000 euro		+ 65 euro se reddito complessivo oltre 28.000 e fino a 35.000 euro
Oltre 55.000 euro	-	Oltre 50.000 euro	-

4.2 DETRAZIONI D'IMPOSTA PER I PENSIONATI

Il secondo intervento della legge di bilancio 2022 riguarda le detrazioni d'imposta spettanti ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente derivanti da pensioni, di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR, disciplinate dall'art. 13 co. 3 del TUIR.

4.2.1 Pensionati con un reddito complessivo fino a 8.500 euro

Per effetto della nuova lett. a) dell'art. 13 co. 3 del TUIR²⁰, se il reddito complessivo del pensionato non supera 8.500,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a 1.955,00 euro.

Tuttavia, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 euro.

Rispetto a prima:

- il limite di reddito complessivo viene incrementato da 8.000,00 a 8.500,00 euro;
- l'importo della detrazione aumenta da 1.880,00 a 1.955,00 euro;
- rimane invece invariato l'importo minimo della detrazione di 713,00 euro.

In pratica, per i pensionati con un reddito complessivo più basso viene incrementata la c.d. "no tax area", in quanto la nuova detrazione di 1.955,00 euro corrisponde all'imposta lorda dovuta sul reddito complessivo di 8.500,00 euro (23%), annullando quindi il relativo carico fiscale (sempreché il periodo di pensione coincida con l'intero anno).

4.2.2 Pensionati con un reddito complessivo superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro

Per effetto della nuova lett. b) dell'art. 13 co. 3 del TUIR²¹, se il reddito complessivo del pensionato è superiore a 8.500,00 euro ma non a 28.000,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, di 700,00 euro, aumentata del prodotto tra 1.255,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500,00 euro.

In pratica, bisogna applicare la seguente formula:

$$700,00 + 1.255,00 \times \frac{28.000,00 - \text{reddito complessivo}}{19.500,00}$$

Ai sensi del co. 6 dell'art. 13 del TUIR, se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo

²⁰ Come sostituita dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 3 della L. 234/2021.

²¹ Come sostituita dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 3 della L. 234/2021.

stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).

Rispetto alla precedente disciplina:

- il limite iniziale di reddito complessivo è salito da 8.000,00 a 8.500,00, in quanto, come detto, i contribuenti con un reddito complessivo compreso tra 8.000,00 e 8.500,00 euro sono stati trasferiti nell'ambito della disciplina di cui alla precedente lett. a) del co. 3 dell'art. 13 del TUIR;
- il limite massimo di reddito complessivo viene elevato da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
- le detrazioni spettanti vengono rimodulate, in quanto prima era prevista una detrazione di 1.297,00 euro, aumentata del prodotto tra 583,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000,00 euro.

Ulteriore detrazione

Ai sensi del nuovo co. 3-*bis* dell'art. 13 del TUIR²², la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro.

4.2.3 Pensionati con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro

Per effetto della nuova lett. c) dell'art. 13 co. 3 del TUIR²³, se il reddito complessivo del pensionato è superiore a 28.000,00 euro ma non a 50.000,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, di 700,00 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000,00 euro.

In pratica, bisogna applicare la seguente formula:

$$700,00 \times \frac{50.000,00 - \text{reddito complessivo}}{22.000,00}$$

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 del TUIR, se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).

Rispetto alla precedente disciplina:

- il limite iniziale di reddito complessivo aumenta da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
- il limite finale di reddito complessivo scende invece da 55.000,00 a 50.000,00 euro, in modo da allinearlo con il nuovo limite del terzo scaglione di reddito previsto dal novellato co. 1 dell'art. 11 del TUIR;
- le detrazioni spettanti vengono rimodulate, in quanto prima era prevista una detrazione di 1.297,00 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000,00 euro.

²² Inserito dall'art. 1 co. 3 lett. b) n. 4 della L. 234/2021.

²³ Come sostituita dall'art. 1 co. 3 lett. b) n. 3 della L. 234/2021.

Ulteriore detrazione

Ai sensi del nuovo co. 3-*bis* dell'art. 13 del TUIR²⁴, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000,00 euro ma non a 29.000,00 euro.

4.2.4 Pensionati con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Ai pensionati titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, nuovo limite del terzo scaglione di reddito previsto dal novellato co. 1 dell'art. 11 del TUIR, non spettano le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali ai sensi dell'art. 13 co. 3 del TUIR.

In precedenza, la "soglia" di perdita delle detrazioni in esame era invece fissata a 55.000,00 euro, limite del "vecchio" terzo scaglione IRPEF.

4.2.5 Divieto di cumulo

Le detrazioni per i pensionati indicate nei precedenti § 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 non sono cumulabili con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente (diversi dalle pensioni) e alcuni redditi assimilati²⁵.

Periodi di lavoro e di pensione non coincidenti

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 1.5.2) ha chiarito che, in caso di coesistenza nello stesso periodo d'imposta di redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e di redditi di pensione, la non cumulabilità riguarda le medesime giornate in cui si svolge il rapporto di lavoro e viene percepita la pensione.

Pertanto, se il contribuente percepisce i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione per periodi temporali differenti, in relazione ai singoli periodi spetteranno le relative detrazioni, paramtrate al periodo di lavoro o di pensione.

Ad esempio, se un contribuente di 65 anni cessa l'attività lavorativa dipendente il 30 settembre e dal 1° ottobre beneficia del trattamento pensionistico, avrà diritto alla:

- detrazione d'imposta per lavoro dipendente per 273 giorni (1° gennaio - 30 settembre), in relazione al proprio reddito complessivo;
- detrazione d'imposta per i pensionati per 92 giorni (1° ottobre - 31 dicembre), in relazione al proprio reddito complessivo.

Periodi di lavoro e di pensione coincidenti

Qualora, invece, il periodo di pensione e di lavoro siano coincidenti, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 1.5.5) ha chiarito che il contribuente può scegliere di fruire della detrazione più favorevole.

4.2.6 Tabella riassuntiva

Di seguito si riepilogano, in forma tabellare, le disposizioni relative alle detrazioni d'imposta per i redditi derivanti da pensioni, applicabili fino al periodo d'imposta 2021 e a partire dal periodo d'imposta 2022.

²⁴ Inserito dall'art. 1 co. 3 lett. b) n. 4 della L. 234/2021.

²⁵ Si veda il precedente § 4.1.

Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito complessivo	Detrazione	Reddito complessivo	Detrazione
Fino a 8.000 euro	1.880 euro Detrazione minima di 713 euro	Fino a 8.500 euro	1.955 euro Detrazione minima di 713 euro
Oltre 8.000 e fino a 15.000 euro	$1.297 + 583 \times [(15.000 - \text{reddito complessivo})/7.000]$	Oltre 8.500 e fino a 28.000 euro	$700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo})/19.500]$ + 50 euro se reddito complessivo oltre 25.000 e fino a 28.000 euro
Oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	$1.297 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo})/40.000]$	Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	$700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo})/22.000]$ + 50 euro se reddito complessivo oltre 28.000 e fino a 29.000 euro
Oltre 55.000 euro	-	Oltre 50.000 euro	-

4.3 DETRAZIONI D'IMPOSTA PER GLI ALTRI REDDITI ASSIMILATI, PER I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, D'IMPRESA MINORE E ALCUNI REDDITI DIVERSI

Il terzo intervento della legge di bilancio 2022 riguarda le detrazioni d'imposta spettanti ai contribuenti titolari di altre tipologie reddituali, disciplinate dall'art. 13 co. 5 del TUIR.

4.3.1 Soggetti beneficiari

Come in precedenza, le detrazioni di cui all'art. 13 co. 5 del TUIR spettano ai contribuenti titolari delle seguenti tipologie reddituali:

- gli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 co. 1 del TUIR²⁶, vale a dire:
 - i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (lett. e);
 - le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (lett. f);
 - le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo²⁷, dai giudici della Corte Costituzionale, dai sindaci, dai consiglieri co-

²⁶ Che non rientrano nella previsione di cui all'art. 13 co. 1 del TUIR (si veda il precedente § 4.1.1).

²⁷ Rientranti ancora nel c.d. "regime nazionale" di cui all'art. 1 della L. 13.8.79 n. 384. Tale regime è stato infatti generalmente superato dallo Statuto dei deputati del Parlamento europeo, adottato con la decisio-

munali, provinciali e regionali e da altri titolari di cariche elettive, nonché dal Presidente della Repubblica (lett. g);

- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (lett. h);
- gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (lett. i), ad esclusione dei redditi derivanti dagli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato di cui all'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR²⁸;
- i redditi di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 del TUIR;
- i redditi di impresa in contabilità semplificata, di cui all'art. 66 del TUIR;
- i seguenti redditi diversi, ai sensi dell'art. 67 co. 1 del TUIR:
 - i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (lett. i);
 - i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (lett. l).

4.3.2 Contribuenti con un reddito complessivo fino a 5.500 euro

Per effetto della nuova lett. a) dell'art. 13 co. 5 del TUIR²⁹, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più dei suddetti redditi e il reddito complessivo non supera 5.500,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda pari a 1.265,00 euro.

Rispetto alla precedente disciplina:

- il limite di reddito complessivo viene elevato da 4.800,00 a 5.500,00 euro;
- la detrazione prevista viene incrementata da 1.104,00 a 1.265,00 euro.

In pratica, anche per i contribuenti in esame viene incrementata la c.d. "no tax area", in quanto la nuova detrazione di 1.265,00 euro corrisponde all'imposta lorda dovuta sul reddito complessivo di 5.500,00 euro (23%), annullando quindi il relativo carico fiscale.

4.3.3 Contribuenti con un reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro

Per effetto della nuova lett. b) dell'art. 13 co. 5 del TUIR³⁰, se il reddito complessivo è superiore a 5.500,00 euro ma non a 28.000,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda di 500,00 euro, aumentata del prodotto tra 765,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500,00 euro.

In pratica, bisogna applicare la seguente formula:

$$500,00 + 765,00 \times \frac{28.000,00 - \text{reddito complessivo}}{22.500,00}$$

Ai sensi del co. 6 dell'art. 13 del TUIR, se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo

ne del Parlamento europeo 28.9.2005 n. 2005/684/CE, il quale prevede un'indennità a carico del bilancio dell'Unione europea, erogata dal Parlamento europeo e soggetta all'imposta a beneficio delle Comunità europee, senza ulteriore tassazione in Italia.

²⁸ In relazione ai quali si veda il successivo § 4.4.

²⁹ Come sostituita dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 5 della L. 234/2021.

³⁰ Come sostituita dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 5 della L. 234/2021.

stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).

Rispetto alla precedente disciplina viene quindi prevista una “fascia intermedia”, tra 5.500,00 euro e 28.000,00 euro, mentre prima, in relazione ad un reddito complessivo superiore a 4.800,00 euro ma non a 55.000,00 euro, spettava una detrazione dall'IRPEF lorda pari a 1.104,00 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200,00 euro.

Ulteriore detrazione

Ai sensi del nuovo co. 5-ter dell'art. 13 del TUIR³¹, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 11.000,00 euro ma non a 17.000,00 euro.

4.3.4 Contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro

Per effetto della nuova lett. c) dell'art. 13 co. 5 del TUIR³², se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 28.000,00 euro ma non a 50.000,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda di 500,00 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000,00 euro. In pratica, bisogna applicare la seguente formula:

$$500,00 \times \frac{50.000,00 - \text{reddito complessivo}}{22.000,00}$$

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 del TUIR, se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).

Rispetto alla precedente disciplina:

- è stata introdotta una “terza fascia”, relativa ad un reddito complessivo compreso tra 28.000,00 e 50.000,00 euro;
- il limite finale di reddito complessivo scende da 55.000,00 a 50.000,00 euro, in modo da allinearli con il nuovo limite del terzo scaglione di reddito previsto dal novellato co. 1 dell'art. 11 del TUIR.

In precedenza, infatti, in relazione ad un reddito complessivo superiore a 4.800,00 euro ma non a 55.000,00 euro, spettava una detrazione dall'IRPEF lorda pari a 1.104,00 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200,00 euro.

4.3.5 Contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, nuovo limite del terzo scaglione di reddito previsto dal novellato co. 1 dell'art. 11 del TUIR, non

³¹ Inserito dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 6 della L. 234/2021.

³² Inserita dall'art. 1 co. 2 lett. b) n. 5 della L. 234/2021.

spettano le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali ai sensi dell'art. 13 co. 5 del TUIR.

In precedenza, la "soglia" di perdita delle detrazioni in esame era invece fissata a 55.000,00 euro, limite del "vecchio" terzo scaglione IRPEF.

4.3.6 Esclusione della parametrizzazione al periodo di attività

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 1.5.5), la detrazione di cui al co. 5 dell'art. 13 del TUIR non deve essere parametrata al periodo di svolgimento dell'attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

4.3.7 Divieto di cumulo

Le detrazioni previste dal co. 5 dell'art. 13 del TUIR non sono cumulabili con quelle previste dai precedenti co. 1 e 3 per le altre tipologie reddituali (redditi di lavoro dipendente, pensioni e altri redditi assimilati al lavoro dipendente)³³.

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 1.5.5) ha chiarito che il contribuente può scegliere di fruire della detrazione più favorevole.

4.3.8 Tabella riassuntiva

Di seguito si riepilogano, in forma tabellare, le disposizioni relative alle detrazioni d'imposta per gli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, i redditi d'impresa minore e alcuni redditi diversi, applicabili fino al periodo d'imposta 2021 e a partire dal periodo d'imposta 2022.

Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito complessivo	Detrazione	Reddito complessivo	Detrazione
Fino a 4.800 euro	1.104 euro	Fino a 5.500 euro	1.265 euro
Oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	1.104 × [(55.000 – reddito complessivo)/ 50.200]	Oltre 5.500 e fino a 28.000 euro	500 + 765 × [(28.000 – reddito complessivo)/ 22.500] + 50 euro se reddito complessivo oltre 11.000 e fino a 17.000 euro
		Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	500 × [(50.000 – reddito complessivo)/ 22.000]
Oltre 55.000 euro	-	Oltre 50.000 euro	-

4.4 DETRAZIONI D'IMPOSTA PER I SOGGETTI CHE PERCEPISCONO ASSEGNI PERIODICI DAL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO

L'art. 13 co. 5-*bis* del TUIR prevede un particolare regime delle detrazioni d'imposta spettanti per i redditi derivanti dagli assegni periodici corrisposti al coniuge (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di

³³ Si vedano i precedenti § 4.1 e 4.2.

scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, che costituiscono:

- per il soggetto erogante, oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR;
- per il soggetto percipiente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR.

Ai sensi dell'art. 1 co. 20 della L. 20.5.2016 n. 76, la disciplina in esame riferita ai coniugi e al matrimonio si applica anche in relazione alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il co. 5-*bis* dell'art. 13 del TUIR, infatti, stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono i suddetti assegni, il soggetto percipiente:

- non ha diritto alle detrazioni d'imposta disciplinate dal co. 5 dell'art. 13 del TUIR per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente³⁴;
- ha invece diritto ad una detrazione dall'imposta lorda in misura pari a quella prevista per i soggetti pensionati, di cui al co. 3 dell'art. 13 del TUIR.

Conseguentemente, per effetto del rinvio al co. 3 dell'art. 13 del TUIR operato dal successivo co. 5-*bis*, agli assegni periodici in esame sono automaticamente applicabili le nuove misure delle detrazioni previste per i pensionati, come modificate dalla legge di bilancio 2022³⁵.

Esclusione di parametrizzazioni temporali

Come espressamente previsto dal co. 5-*bis* dell'art. 13 del TUIR, le detrazioni in esame non devono essere rapportate ad alcun periodo dell'anno.

Pertanto, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 2), la detrazione compete in misura piena anche nell'eventualità che gli assegni in discorso siano stati percepiti solo in un periodo dell'anno.

4.5 DETERMINAZIONE DEL "REDDITO COMPLESSIVO"

Come indicato nei precedenti § 4.1, 4.2 e 4.3, l'art. 13 del TUIR, al fine di determinare le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali effettivamente spettanti, fa riferimento al "reddito complessivo" del contribuente.

A tali fini il "reddito complessivo" da considerare è quello:

- al lordo degli oneri deducibili, salvo quanto di seguito specificato;
- al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'art. 10 co. 3-*bis* del TUIR, come espressamente stabilito dal co. 6-*bis* dell'art. 13 del TUIR, qualora l'abitazione principale non sia soggetta ad IMU³⁶.

³⁴ Si veda il precedente § 4.3.

³⁵ Si veda il precedente § 4.2.

³⁶ Ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, infatti, i redditi fondiari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, che sono assoggettati all'IMU, non sono più soggetti all'IRPEF e alle relative addizionali; tali redditi non concorrono quindi più alla formazione del reddito complessivo e non si applica più la deduzione ai sensi dell'art. 10 co. 3-*bis* del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5).

Ai fini in esame, nel “reddito complessivo” devono essere ricompresi anche i redditi:

- dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”, in base a quanto stabilito dall’art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 23³⁷;
- di lavoro autonomo o d’impresa assoggettati al regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014³⁸.

Oneri deducibili trattenuti dal sostituto d’imposta

Con riferimento alla nozione di “reddito complessivo” che deve essere assunta al fine di stabilire l’ammontare delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 2.1) sottolinea come l’art. 51 co. 2 lett. h) del TUIR escluda dalla formazione del reddito di lavoro dipendente:

- le somme trattenute dal datore di lavoro al dipendente per gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste (es. contributi previdenziali obbligatori e complementari, assegni al coniuge separato o divorziato erogato dallo stesso sostituto con trattenuta dagli emolumenti corrisposti, ecc.);
- le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte delle spese sanitarie di cui all’art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR.

La finalità di tale disposizione è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza, avendo effettuato trattenute per gli stessi³⁹.

Tale finalità è stata però attuata dal legislatore “*attraverso una disposizione di carattere sostanziale che incide direttamente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente*”, riducendone la base imponibile e, conseguentemente, diminuendo l’ammontare del reddito complessivo del contribuente.

Le suddette considerazioni si applicano anche in relazione ai redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del TUIR, stante il richiamo generale effettuato dall’art. 52 del TUIR al precedente art. 51.

5 MODIFICA DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER I FIGLI A CARICO

Nell’ambito della riforma dell’IRPEF prevista dalla legge di bilancio 2022, occorre tenere conto anche delle modifiche che interverranno nella disciplina delle detrazioni per i figli a

³⁷ Tale norma dispone infatti che “*quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca*”.

³⁸ L’art. 1 co. 75 della L. 190/2014, infatti, dispone che “*quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario*”.

³⁹ Cfr. C.M. 23.12.97 n. 326/E (§ 2.2.8).

carico, di cui all'art. 12 del TUIR, a seguito dell'applicazione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

Con la L. 1.4.2021 n. 46, infatti, il Governo è stato delegato a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, dettandone i principi generali e rinviando ai decreti legislativi attuativi la definizione della relativa disciplina.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 46/2021, l'introduzione dell'assegno unico e universale determina il graduale superamento o la soppressione delle precedenti misure a sostegno dei figli a carico, tra cui:

- gli assegni per il nucleo familiare;
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il c.d. "bonus bebè";
- il premio alla nascita;
- le detrazioni IRPEF previste dall'art. 12 del TUIR, "nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale".

La delega relativa all'assegno unico e universale per i figli è stata attuata con il DLgs. 29.12.2021 n. 230⁴⁰.

L'assegno unico e universale per i figli si applica a regime dall'1.3.2022 ed è erogato dall'INPS in seguito alla presentazione di un'apposita domanda⁴¹.

Fino a tale data:

- rimangono generalmente applicabili le suddette misure a sostegno dei figli a carico, tra cui le detrazioni IRPEF dell'art. 12 del TUIR;
- continua ad applicarsi l'assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL 8.6.2021 n. 79 (c.d. assegno "ponte"), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

5.1 NOVITÀ A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE A REGIME DELL'ASSEGNO UNICO PER I FIGLI

Secondo quanto previsto dall'art. 10 co. 4 e 5 del DLgs. 29.12.2021 n. 230, a decorrere dall'1.3.2022, a seguito dell'applicazione a regime dell'assegno unico e universale per i figli:

- le detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, sono applicabili solo più con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF dell'art. 12 del TUIR sono applicabili in aggiunta all'assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili;
- sono abrogate le disposizioni dell'art. 12 del TUIR che prevedono una maggiorazione della detrazione per i figli a carico con meno di 3 anni di età, in quanto si applica solo l'assegno unico e universale;

⁴⁰ Pubblicato sulla G.U. 30.12.2021 n. 309, come modificato e integrato dall'*errata corrige* e dall'avviso di rettifica pubblicati sulla G.U. 3.1.2022 n. 1.

⁴¹ Per approfondimenti sulla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli, si vedano Gianola G., Tombari E. "Le agevolazioni per la genitorialità", in AA.VV. "La legge di bilancio 2022 e DL «fisco-lavoro»", *Quaderni Eutekne*, 162, Eutekne, 2021, p. 455 - 461.

- sono abrogate le disposizioni dell'art. 12 del TUIR che prevedono una maggiorazione della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico e l'ulteriore detrazione di cui al co. 1-*bis*, in quanto è prevista un'apposita maggiorazione dell'assegno unico e universale.

In relazione all'anno 2022, pertanto:

- per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio, rimane pienamente applicabile il regime delle detrazioni d'imposta per figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR;
- per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre, invece, si applica l'assegno unico e universale per i figli e il regime "residuale" delle detrazioni d'imposta per figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR, nei termini sopra illustrati.

Limite di reddito per essere considerati figli a carico

Nessuna novità è prevista in relazione al limite di reddito per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

I figli sono quindi considerati fiscalmente a carico, con spettanza delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 12 del TUIR nei limiti sopra indicati, se possiedono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a:

- 4.000,00 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni⁴²;
- 2.840,51 euro, in relazione ai figli di età superiore a 24 anni.

Oneri deducibili o detraibili sostenuti per i figli fiscalmente a carico

La sostituzione delle detrazioni d'imposta per figli a carico, di cui all'art. 12 del TUIR, con il nuovo assegno unico e universale, non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (artt. 10 co. 2 e 15 co. 2 del TUIR).

Pertanto, ad esempio, i genitori potranno continuare a beneficiare della detrazione d'imposta per le spese sanitarie, scolastiche o universitarie sostenute nell'interesse dei figli che si trovino nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico, anche se non beneficiano più della detrazione d'imposta ex art. 12 del TUIR, in quanto sostituita dall'assegno unico e universale.

5.2 DETRAZIONI D'IMPOSTA PER GLI ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nessuna novità è invece prevista per le detrazioni IRPEF relative ai familiari a carico diversi dai figli, quindi per:

- il coniuge, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. a) e b) del TUIR⁴³;
- gli altri familiari a carico, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. d) del TUIR.

5.3 CONFERMA DELLA PARAMETRAZIONE A MESE

Resta fermo che le detrazioni d'imposta per familiari a carico, ove spettanti:

- sono rapportate a mese;

⁴² A seguito della modifica introdotta dall'art. 1 co. 252 - 253 della L. 27.12.2017 n. 205, a decorrere dall'1.1.2019.

⁴³ Compresa la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi dell'art. 1 co. 20 della L. 20.5.2016 n. 76.

- competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui le stesse sono cessate (compreso).

6 MODIFICHE AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE”

Per effetto degli artt. 1 e 3 del DL 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21, a decorrere dall'1.7.2020, il “*bonus IRPEF*” di cui all'art. 13 co. 1-*bis* del TUIR (c.d. “*bonus Renzi*”) è stato abrogato e sostituito da un “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati” (c.d. “trattamento integrativo della retribuzione” o “*bonus Conte*”)⁴⁴.

A seguito della riforma dell'IRPEF operata dalla legge di bilancio 2022, la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” viene modificata, in modo da coordinarla con il nuovo sistema di scaglioni di reddito, aliquote e detrazioni d'imposta.

6.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Anche il “trattamento integrativo della retribuzione” riguarda i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) e/o di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, così come il precedente “*bonus Renzi*” e le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13 co. 1 del TUIR⁴⁵.

6.2 POSSESSO DI UN'IRPEF LORDA SUPERIORE ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Per beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” è necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un'IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d'imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR.

Pertanto, l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa.

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29 (§ 1) ha chiarito che ai redditi di lavoro dipendente tassati in via ordinaria devono essere sommati anche i premi di risultato assoggettati all'imposta sostitutiva del 10%.

6.3 AMMONTARE DEL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO”

Il “trattamento integrativo della retribuzione” è pari a 600,00 euro per il periodo 1.7.2020 - 31.12.2020 e a 1.200,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, da rapportare al periodo di lavoro (c.d. “*bonus* di 100,00 euro al mese”).

⁴⁴ Per approfondimenti al riguardo si vedano AA.VV. “REDDITI PF 2021 - Istruzioni commentate”, *Casi & Strumenti, Speciale REDDITI 2021*, Eutekne, 2021, p. 246 - 254 e 459 - 462 e la circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29.

⁴⁵ Si veda quindi il precedente § 4.1.1.

6.4 LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO

Per effetto delle modifiche all'art. 1 del DL 3/2020 apportate dall'art. 1 co. 3 lett. a) n. 1 della L. 234/2021, il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. Il mantenimento del "trattamento integrativo" fino al limite di reddito complessivo di 15.000,00 euro è giustificato dal fatto che non vi sarebbe IRPEF lorda sufficiente per poterlo trasformare in una detrazione d'imposta.

Contribuenti con un reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, la legge di bilancio 2022 introduce infatti una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza".

Viene infatti stabilito che il "trattamento integrativo della retribuzione" è riconosciuto a condizione che l'IRPEF lorda sia inferiore alla somma:

- delle detrazioni per familiari a carico, di cui all'art. 12 del TUIR;
- delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, di cui all'art. 13 co. 1 del TUIR;
- delle detrazioni per gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari (di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR) o per gli interessi pagati su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (di cui all'art. 15 co. 1 lett. b) e 1-ter del TUIR), limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021;
- delle rate, relative alle detrazioni per spese sanitarie (di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR), alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 16-bis del TUIR) e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021⁴⁶.

Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:

- determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle suddette detrazioni e l'imposta lorda;
- comunque non superiore a 1.200,00 euro.

7 TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMA IRPEF

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei risparmi fiscali, in termini assoluti e percentuali, derivanti dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 alla disciplina dell'IRPEF e del "trattamento integrativo della retribuzione" (ad esclusione della "clauso-

⁴⁶ Come osservato da Mobili M., Trovati G. "Riforma Irpef con detrazione extra per i redditi tra 25mila e 35mila euro", *Il Sole - 24 Ore*, 18.12.2021, p. 2, tale "clausola, quindi, vale solo per gli oneri detraibili sostenuti fino al prossimo 31 dicembre. Le spese 2022, invece, dovranno tener conto del nuovo sistema. Che limita per i redditi medio-bassi la «capienza» Irpef con cui sfruttare le detrazioni".

la di salvaguardia" prevista per i soggetti con un reddito complessivo compreso tra 15.000,00 e 28.000,00 euro⁴⁷), in relazione ai diversi livelli di reddito imponibile per ciascuna tipologia di contribuente.

La tabella è tratta dall'articolo di Zanetti E. "Risparmi fiscali dalle modifiche all'IRPEF e all'ex bonus di 100 euro", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 18.12.2021. Come evidenziato dall'Autore, "l'effetto ... è quello di una riduzione dell'IRPEF per tutte le coorti di contribuenti"⁴⁸.

Riforma curva IRPEF + trattamento integrativo per redditi lavoro dipendente Risparmio 2022 rispetto a 2021						
Reddito Imponibile	Dipendenti		Pensionati		Autonomi	
	%	Euro	%	Euro	%	Euro
1.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.000	0,00%	-	0,00%	-	-2,84%	-170,39
9.000	0,00%	-	-1,40%	-126,11	-1,49%	-134,37
12.000	0,00%	-	-1,52%	-182,89	-1,24%	-148,34
15.000	-2,10%	-315,70	-1,60%	-239,67	-0,75%	-112,32
18.000	-1,42%	-256,38	-1,13%	-203,86	-0,48%	-86,29
21.000	-0,84%	-177,07	-0,80%	-168,06	-0,53%	-110,27
24.000	-0,41%	-97,75	-0,55%	-132,26	-0,56%	-134,25
27.000	-0,31%	-83,44	-0,54%	-146,46	-0,59%	-158,22
30.000	-0,28%	-84,38	-0,49%	-145,74	-0,75%	-224,74
33.000	-0,38%	-125,45	-0,72%	-237,56	-0,95%	-312,54
36.000	-0,72%	-259,23	-0,91%	-329,38	-1,11%	-400,33
39.000	-1,98%	-773,44	-1,08%	-421,20	-1,25%	-488,13
42.000	-2,15%	-903,66	-1,22%	-513,02	-1,37%	-575,92
45.000	-1,87%	-841,87	-1,34%	-604,84	-1,47%	-663,72
48.000	-1,63%	-780,08	-1,45%	-696,66	-1,57%	-751,51
51.000	-1,42%	-725,11	-1,45%	-740,30	-1,53%	-782,03
54.000	-1,27%	-683,78	-1,27%	-687,58	-1,29%	-698,01
55.000	-1,22%	-670,00	-1,22%	-670,00	-1,22%	-670,00
60.000	-0,95%	-570,00	-0,95%	-570,00	-0,95%	-570,00
65.000	-0,72%	-470,00	-0,72%	-470,00	-0,72%	-470,00
70.000	-0,53%	-370,00	-0,53%	-370,00	-0,53%	-370,00
75.000	-0,36%	-270,00	-0,36%	-270,00	-0,36%	-270,00
80.000	-0,34%	-270,00	-0,34%	-270,00	-0,34%	-270,00
90.000	-0,30%	-270,00	-0,30%	-270,00	-0,30%	-270,00

⁴⁷ Si veda il precedente § 6.4.

⁴⁸ Tuttavia, i vantaggi ai fini IRPEF potrebbero essere "controbilanciati" da aumenti delle addizionali IRPEF regionali e comunali (si vedano i successivi § 9.1, 9.2 e 9.4).

Riforma curva IRPEF + trattamento integrativo per redditi lavoro dipendente Risparmio 2022 rispetto a 2021						
Reddito Imponibile	Dipendenti		Pensionati		Autonomi	
	%	Euro	%	Euro	%	Euro
100.000	-0,27%	-270,00	-0,27%	-270,00	-0,27%	-270,00
120.000	-0,22%	-270,00	-0,22%	-270,00	-0,22%	-270,00
150.000	-0,18%	-270,00	-0,18%	-270,00	-0,18%	-270,00
200.000	-0,13%	-270,00	-0,13%	-270,00	-0,13%	-270,00
300.000	-0,09%	-270,00	-0,09%	-270,00	-0,09%	-270,00
500.000	-0,05%	-270,00	-0,05%	-270,00	-0,05%	-270,00
1.000.000	-0,03%	-270,00	-0,03%	-270,00	-0,03%	-270,00
2.000.000	-0,01%	-270,00	-0,01%	-270,00	-0,01%	-270,00

8 EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le nuove disposizioni in materia di scaglioni di reddito, di aliquote IRPEF e di detrazioni d'imposta per tipologie reddituali sono già applicabili in sede di ritenute che i sostituti d'imposta devono operare in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, secondo quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Pertanto, le nuove disposizioni sarebbero già applicabili in relazione alle ritenute sulle retribuzioni e pensioni di gennaio 2022. Tuttavia, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi alle previste novità, si stima che la nuova disciplina possa diventare concretamente operativa dal mese di marzo 2022, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2022⁴⁹.

Analogamente, i sostituti d'imposta devono applicare anche le nuove disposizioni in materia di "trattamento integrativo della retribuzione", come previsto dall'art. 1 del DL 3/2020.

A decorrere dall'1.3.2022 sono inoltre applicabili in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati le nuove disposizioni in materia di detrazioni d'imposta per i figli a carico⁵⁰.

"Cassa allargata" e conguagli di fine anno 2021

Restano invece applicabili le precedenti disposizioni in relazione:

- alle ritenute sugli emolumenti che rientrano nella "cassa allargata" del periodo d'imposta 2021⁵¹;
- al conguaglio di fine anno 2021, da effettuare entro il 28.2.2022.

⁴⁹ Si vedano Mobili M., Trovati G. "Per i tagli della nuova Irpef debutto in busta paga a marzo", *Il Sole - 24 Ore*, 23.12.2021, p. 7.

⁵⁰ Si veda il precedente § 5.1.

⁵¹ Si veda il precedente § 2.4.

9 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

L'art. 1 co. 5, 6 e 7 della L. 234/2021 differisce alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, al fine di garantire coerenza tra la disciplina di tali imposte e la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF⁵².

I successivi co. 567 - 580 dell'art. 1 della L. 234/2021 prevedono invece l'incremento dell'addizionale comunale IRPEF, anche oltre la misura massima prevista, nell'ambito degli interventi di ripianamento del disavanzo dei Comuni sede di capoluogo di città metropolitana con un elevato deficit *pro capite*.

9.1 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 2022

Ai sensi dell'art. 50 del DLgs. 15.12.97 n. 446 e dell'art. 6 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, ciascuna Regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base, pari all'1,23%⁵³. La maggiorazione non può essere superiore a 2,1 punti percentuali.

Le Regioni e Province autonome possono anche stabilire più aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, ma che possono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito IRPEF stabiliti dall'art. 11 co. 1 del TUIR, così come modificati dall'art. 1 co. 2 lett. a) della L. 234/2021⁵⁴.

Per consentire quindi alle Regioni e Province autonome di "recepire" la nuova struttura degli scaglioni IRPEF, in vigore dall'1.1.2022, in relazione alle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'art. 1 co. 5 della legge di bilancio 2022 prevede, per il medesimo anno d'imposta, il differimento al 31.3.2022 del termine previsto per l'approvazione di tali aliquote e la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali⁵⁵.

Tale termine, ai sensi dell'art. 50 co. 3 del DLgs. 15.12.97 n. 446, è infatti normalmente stabilito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

Per effetto della rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale IRPEF, è però possibile che si determini un aumento di tassazione a livello regionale, in quanto ai fini dell'addizionale non è previsto un sistema di detrazioni analogo a quello dell'IRPEF, volto ad evitare tale effetto⁵⁶.

9.2 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 2022

Analogamente, l'art. 1 co. 7 della L. 234/2021 proroga anche per i Comuni il termine per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF alla nuova articola-

⁵² Si veda il precedente § 3.

⁵³ A seguito delle modifiche operate dall'art. 28 co. 1 e 2 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214.

⁵⁴ Si veda il precedente § 3.

⁵⁵ Si veda la Relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2022.

⁵⁶ Si vedano Mobili M., Trovati G. "Nelle addizionali rischio maxi aumenti sopra i 50mila euro", *Il Sole - 24 Ore*, 23.12.2021, p. 7.

zione degli scaglioni di reddito IRPEF stabiliti dall'art. 11 co. 1 del TUIR, così come modificati dall'art. 1 co. 2 lett. a) della legge di bilancio 2022⁵⁷.

Per l'anno 2022, infatti, tale adeguamento può avvenire:

- entro il 31.3.2022;
- oppure, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione⁵⁸.

I Comuni possono infatti deliberare un'addizionale IRPEF fino alla misura massima dello 0,8%. I Comuni possono inoltre prevedere più aliquote dell'addizionale IRPEF, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'IRPEF⁵⁹.

Le delibere comunali relative all'addizionale comunale IRPEF devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze⁶⁰.

Si ricorda che, a differenza dell'addizionale regionale all'IRPEF, non esiste un'aliquota "di base" dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita per legge. Pertanto, in mancanza di apposita deliberazione dell'ente locale, non è applicabile alcuna addizionale comunale all'IRPEF.

L'addizionale comunale all'IRPEF è quindi dovuta soltanto da coloro che hanno il domicilio fiscale nei Comuni che l'hanno deliberata. Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è presente un apposito collegamento alla tabella dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale, predisposta dal Dipartimento delle Finanze.

Per effetto della rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF, è però possibile che si determini un aumento di tassazione a livello locale, in quanto ai fini dell'addizionale non è previsto un sistema di detrazioni analogo a quello dell'IRPEF, volto ad evitare tale effetto⁶¹.

9.3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

L'art. 1 co. 6 della L. 234/2021 differisce conseguentemente anche il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della loro pubblicazione sull'apposito sito informatico⁶².

Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta infatti l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

⁵⁷ Si veda il precedente § 3.

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 53 co. 16 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001) e dell'art. 1 co. 169 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

⁵⁹ Art. 1 co. 11 del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148.

⁶⁰ Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 360/98 e del DM 31.5.2002.

⁶¹ Si vedano Mobili M., Trovati G. "Nelle addizionali rischio maxi aumenti sopra i 50mila euro", *Il Sole - 24 Ore*, 23.12.2021, p. 7.

⁶² Ai sensi dell'art. 50 co. 3 del DLgs. 15.12.97 n. 446, come modificato dall'art. 8 co. 1 del DLgs. 21.11.2014 n. 175.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, limitatamente all'anno d'imposta 2022, sono quindi tenute ad inviare tali dati entro il 13.5.2022⁶³.

Comunicazione dei dati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad inviare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF al Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- per la relativa pubblicazione nel sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it);
- al fine di consentire di conoscere in modo semplice ed immediato le aliquote applicabili, agevolando in tal modo le attività dei contribuenti, dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari coinvolti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Il DM 3.4.2015 e il DM 18.12.2015 hanno individuato i dati da comunicare e le modalità di comunicazione.

I dati da comunicare riguardano:

- la denominazione della Regione o Provincia autonoma, unitamente al relativo codice;
- l'aliquota unica complessivamente applicabile, oppure le aliquote applicabili secondo gli scaglioni di reddito IRPEF;
- le fattispecie per le quali sono state approvate particolari modalità di applicazione dell'addizionale;
- le norme regionali che disciplinano l'addizionale IRPEF e quelle nazionali che influiscono sulla determinazione dell'imposta.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante il loro inserimento in un'apposita applicazione che, previa abilitazione, è resa disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

9.4 RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DEI COMUNI CAPOLUOGO DI CITTÀ METROPOLITANA - AUMENTO DELLE ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

I co. 567 - 580 dell'art. 1 della L. 234/2021 contengono disposizioni per il ripianamento del disavanzo dei Comuni sede di capoluogo di città metropolitana, con un disavanzo *pro-capite* superiore a 700,00 euro.

A tali Comuni è infatti previsto il riconoscimento di un contributo, nella misura complessiva di 2.670 milioni di euro per il periodo 2022-2042.

L'erogazione di tale contributo è però subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e il Sindaco. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

⁶³ Tale termine, ai sensi dell'art. 50 co. 3 del DLgs. 15.12.97 n. 446, è normalmente previsto entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce.

Ciascun Comune, nell'ambito del predetto Accordo, individua le misure tramite le quali si impegna a reperire risorse proprie.

Una delle misure previste a tale fine è l'istituzione, con apposita delibera del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%⁶⁴, senza che sia previsto un "tetto" all'incremento.

Tale previsione può quindi comportare un aumento di tassazione a livello locale⁶⁵.

10 EFFETTI DELLA RIFORMA DELL'IRPEF SULLE VALUTAZIONI DI CONVENIENZA TRA REGIME FORFETARIO E ORDINARIO

La modifica degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF applicabili non incide in modo significativo sulle valutazioni di convenienza in rapporto al regime forfetario di cui alla L. 190/2014. L'imposizione sostitutiva prevista da tale regime infatti si presenta, sotto il profilo delle aliquote d'imposta, più favorevole di quella progressiva ai fini IRPEF.

Il reddito soggetto ad imposta sostitutiva, tuttavia, è escluso dal reddito complessivo IRPEF per cui, in assenza di redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo professionale, non è possibile beneficiare di deduzioni da detto reddito complessivo o di detrazioni IRPEF. In ragione di ciò, la convenienza del regime agevolato può risultare modesta o nulla in presenza, ad esempio, di un'elevata incidenza delle detrazioni che riducono l'IRPEF effettivamente dovuta.

Beneficiando delle sole detrazioni IRPEF per tipologie reddituali (art. 13 co. 5 del TUIR), la convenienza del regime agevolato è minima per fasce reddituali basse (si veda l'esempio 1), ma aumenta progressivamente al crescere del reddito (si vedano gli esempi 2 e 3).

La possibilità di sommare a tale detrazione anche quella per familiari a carico (art. 12 del TUIR) poteva rendere conveniente permanere nel sistema di tassazione progressivo IRPEF (si veda l'esempio 4). Tale valutazione, tuttavia, dovrà essere riconsiderata dal 2022 in conseguenza della sostituzione delle detrazioni IRPEF per figli a carico con l'assegno unico erogato dall'INPS.

Al di là di tali aspetti a carattere generale, la convenienza dell'imposizione sostitutiva rispetto a quella progressiva richiede una valutazione caso per caso che tenga conto di ulteriori variabili, quali:

- la fruibilità di specifiche deduzioni dal reddito complessivo ai fini IRPEF e/o di detrazioni da tale imposta per familiari a carico e per oneri (es. per spese mediche, interessi su mutui, interventi di recupero del patrimonio edilizio nell'ambito del quadro RP del modello REDDITI PF);

⁶⁴ Previsto dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 28.9.98 n. 360.

⁶⁵ Come osservato da Mobili M., Trovati G. "Città in crisi, aiuti da 2,67 miliardi ma addizionale senza limiti", *Il Sole - 24 Ore*, 18.12.2021, p. 2, la disciplina in esame riguarda in particolare i Comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria.

- l'incidenza dei costi reali inerenti l'attività d'impresa o di lavoro autonomo rispetto alla quota forfettizzata;
- la possibilità di fruire della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta sostitutiva nei primi 5 anni di attività;
- gli eventuali risparmi contributivi INPS per gli imprenditori in applicazione della riduzione di cui all'art. 1 co. 76 ss. della L. 190/2014;
- la semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi previsti dal regime.

10.1 ESEMPIO 1 (IMPRENDITORE CON ELEVATA INCIDENZA DEI COSTI)

Si considerino i dati riportati in tabella.

Parametro	Dati/Valori
Settore di attività	Commercio al dettaglio (coefficiente di redditività 40%)
Ricavi	40.000
Costi	25.000
Contributi previdenziali INPS	4.000

Si è ipotizzato che:

- non siano percepiti ulteriori redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF;
- non sussistano i presupposti per fruire di detrazioni IRPEF per carichi di famiglia;
- le addizionali regionale e comunale ammontino, forfetariamente, al 3% del reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili.

	Opzione per il regime forfettario	Contabilità semplificata (2021)	Contabilità semplificata (2022)
Imposta sostitutiva	$[(40.000 \times 40\%) - 4.000] \times 15\% = 1.800$	-	-
Reddito complessivo	-	$40.000 - 25.000 = 15.000$	$40.000 - 25.000 = 15.000$
(Oneri deducibili)	-	(4.000)	(4.000)
IRPEF lorda	-	2.530	2.530
(Detrazioni d'imposta art. 13 co. 5 TUIR)	-	880	$942 + 50 = 992$
IRPEF netta	-	1.650	1.538
Addizionali IRPEF	-	330	330
TOTALE IMPOSTE	1.800	1.980	1.868

Nell'ipotesi prospettata l'imposizione sostitutiva al 15% risulta più favorevole di quella progressiva per importi modesti.

In presenza dell'opzione per il regime contributivo agevolato (art. 1 co. 76 ss. della L. 190/2014), i contributi previdenziali sarebbero ridotti del 35% rispetto alla misura ordinaria e l'imposta sostitutiva ammonterebbe a 2.010,00 euro⁶⁶.

⁶⁶ Ossia $[(40.000 \times 40\%) - 2.600] \times 15\%$.

10.2 ESEMPIO 2 (IMPRENDITORE CON UNA LIMITATA INCIDENZA DEI COSTI)

Si considerino i dati riportati in tabella.

Parametro	Dati/Valori
Settore di attività	Commercio al dettaglio (coefficiente di redditività 40%)
Ricavi	40.000
Costi	5.000
Contributi previdenziali INPS	8.000

Si è ipotizzato che:

- non siano percepiti ulteriori redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF;
- non sussistano i presupposti per fruire di detrazioni IRPEF per carichi di famiglia;
- le addizionali regionale e comunale ammontino, forfetariamente, al 3% del reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili.

	Opzione per il regime forfetario	Contabilità semplificata (2021)	Contabilità semplificata (2022)
Imposta sostitutiva	$[(40.000 \times 40\%) - 8.000] \times 15\% = 1.200$	-	-
Reddito complessivo	-	$40.000 - 5.000 = 35.000$	$40.000 - 5.000 = 35.000$
(Oneri deducibili)	-	(8.000)	(8.000)
IRPEF lorda	-	6.690	6.450
(Detrazioni d'imposta art. 13 co. 5 TUIR)	-	440	341
IRPEF netta	-	6.250	6.109
Addizionali IRPEF	-	810	810
TOTALE IMPOSTE	1.200	7.060	6.919

Nell'ipotesi prospettata l'imposizione sostitutiva al 15% risulta sempre più favorevole di quella progressiva. Ciò è determinato nel caso illustrato, da un lato, dalla forfetizzazione dei costi in misura superiore a quelli reali sostenuti nell'anno e, dall'altro, dall'incidenza maggiore delle aliquote IRPEF e dalla riduzione delle detrazioni fiscali.

10.3 ESEMPIO 3 (IMPRENDITORE CON RICAVI ENTRO LA SOGLIA MASSIMA AGEVOLATA)

Si considerino i dati riportati in tabella.

Parametro	Dati/Valori
Settore di attività	Commercio al dettaglio (coefficiente di redditività 40%)
Ricavi	65.000
Costi	25.000
Contributi previdenziali INPS	9.600

Si è ipotizzato che:

- non siano percepiti ulteriori redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF;
- non sussistano i presupposti per fruire di detrazioni IRPEF per carichi di famiglia;
- le addizionali regionale e comunale ammontino, forfetariamente, al 3% del reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili.

	Opzione per il regime forfetario	Contabilità semplificata (2021)	Contabilità semplificata (2022)
Imposta sostitutiva	$[(65.000 \times 40\%) - 9.600] \times 15\% = 2.460$	-	-
Reddito complessivo	-	$65.000 - 25.000 = 40.000$	$65.000 - 25.000 = 40.000$
(Oneri deducibili)	-	(9.600)	(9.600)
IRPEF lorda	-	7.872	7.540
(Detrazioni d'imposta art. 13 co. 5 TUIR)	-	330	227
IRPEF netta	-	7.542	7.313
Addizionali IRPEF	-	912	912
TOTALE IMPOSTE	2.460	8.454	8.225

Nell'ipotesi prospettata l'imposizione sostitutiva al 15% risulta sempre più favorevole di quella progressiva in ragione dell'incidenza delle aliquote IRPEF e dalla progressiva riduzione delle detrazioni fiscali.

10.4 ESEMPIO 4 (IMPRENDITORE CON ELEVATA INCIDENZA DI DETRAZIONI IRPEF)

Si considerino i dati riportati in tabella.

Parametro	Dati/Valori
Settore di attività	Commercio al dettaglio (coefficiente di redditività 40%)
Ricavi	40.000
Costi	25.000
Contributi previdenziali INPS	4.000
Figli a carico	1 figlio (età 15 anni) al 100% per l'intero anno

Si è ipotizzato che:

- non siano percepiti ulteriori redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF;
- le addizionali regionale e comunale ammontino, forfetariamente, al 3% del reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili.

	Opzione per il regime forfetario	Contabilità semplificata (2021)	Contabilità semplificata (2022)
Imposta sostitutiva	$[(40.000 \times 40\%) - 4.000] \times 15\% = 1.800$	-	-
Reddito complessivo	-	$40.000 - 25.000 = 15.000$	$40.000 - 25.000 = 15.000$
(Oneri deducibili)	-	(4.000)	(4.000)

	Opzione per il regime forfetario	Contabilità semplificata (2021)	Contabilità semplificata (2022)
IRPEF lorda	-	2.530	2.530
(Detrazioni d'imposta art. 12 co. 1 lett. c) TUIR)	-	800	133 ⁶⁷
(Detrazioni d'imposta art. 13 co. 5 TUIR)	-	880	942 + 50 = 992
IRPEF netta	-	850	1.405
Addizionali IRPEF	-	330	330
TOTALE IMPOSTE	1.800	1.180	1.735

Dall'ipotesi prospettata emerge come la possibilità di fruire di detrazioni per carichi di famiglia poteva rendere conveniente fiscalmente la permanenza nel sistema di tassazione progressivo IRPEF. Naturalmente, il vantaggio fiscale poteva risultare più o meno significativo in base all'ammontare del reddito complessivo e al numero delle persone a carico nel nucleo familiare⁶⁸.

Dall'1.3.2022, per effetto dell'abrogazione delle detrazioni per figli a carico (sostituite dall'assegno unico erogato dall'INPS), tale convenienza può venir meno e, in assenza di ulteriori deduzioni dal reddito complessivo o detrazioni IRPEF per oneri, il regime forfetario risulta ancor più appetibile rispetto al passato, tenuto anche conto delle semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali che il medesimo contempla.

Sotto un diverso profilo, i soggetti in regime forfetario, che fino al 2021 non potevano fruire di detrazioni IRPEF per figli a carico con soli redditi di lavoro autonomo professionale o d'impresa (assoggettati all'imposta sostitutiva), dal 2022 potrebbero richiedere l'assegno unico all'INPS, a condizione che possiedano i requisiti soggettivi indicati all'art. 3 del DLgs. 29.12.2021 n. 230. Al riguardo, si ritiene che il requisito della soggezione "*al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia*" vada inteso come soggettività passiva IRPEF (art. 2 del TUIR) in senso potenziale, ossia indipendentemente dalla circostanza che tale imposta sia effettivamente assolta o dall'assoggettamento a regimi d'imposizione sostitutiva⁶⁹.

11 EFFETTI DELLA RIFORMA DELL'IRPEF SULL'IMPOSIZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DALLE PERSONE FISICHE

In assenza dell'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR, l'utile lordo sconta

⁶⁷ Si ipotizza la fruizione residua della detrazione per i mesi di gennaio e febbraio 2022, a seguito dell'operatività dell'assegno unico erogato dall'INPS a decorrere dall'1.3.2022.

⁶⁸ Tale convenienza veniva definitivamente meno, anche considerando famiglie numerose, oltre i 30.000,00 euro di reddito per effetto dell'applicazione delle aliquote marginali IRPEF dal 38% in su (cfr. Esposito G. "Partite Iva in fuga dall'Irpef sulla spinta dell'assegno per i figli", *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi*, 9.12.2021, p. 36).

⁶⁹ Per approfondimenti sulla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli, si vedano Gianola G., Tombari E. "Le agevolazioni per la genitorialità", in AA.VV. "La legge di bilancio 2022 e DL «fisco-lavoro», *Quaderni Eutekne*, 162, Eutekne, 2021, p. 455 - 461.

prima l'IRES (nella misura del 24%) e poi il regime dei dividendi secondo quanto previsto dall'art. 47 del TUIR e dall'art. 27 del DPR 600/73.

Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate erano soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito ex art. 27 del DPR 600/73.

Dall'1.1.2018, salvo l'applicazione di un'apposita disciplina transitoria, l'art. 1 co. 999 - 1006 della L. 27.12.2017 n. 205 ha esteso questo regime anche ai dividendi su partecipazioni qualificate.

La disciplina transitoria in argomento è stata introdotta dall'art. 1 co. 1006 della L. 205/2017 e prevede che per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito IRPEF ex DM 26.5.2017⁷⁰.

Applicando il regime transitorio, quindi, i dividendi percepiti dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate concorrono al reddito dei soci:

- nel limite del 40%, per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- nel limite del 49,72%, per gli utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- nel limite del 58,14%, per gli utili formati nell'esercizio in corso al 31.12.2017.

Nei prospetti che seguono viene evidenziato come si modifica, per tali distribuzioni deliberate sino al 31.12.2022, il carico fiscale derivante dall'utilizzo del regime "ordinario" (distribuzione di dividendi con imposizione sul socio all'atto dell'effettiva percezione dell'utile) a seguito della modifica degli scaglioni e delle aliquote IRPEF ad opera della legge di bilancio 2022.

Partecipazioni qualificate e non qualificate

Secondo quanto previsto dall'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR, si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono:

- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (per le partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati);
- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati).

Se la partecipazione non soddisfa alcuno dei due requisiti sopradescritti, essa si intende "non qualificata".

11.1 ESEMPIO 1 (DIVIDENDI IMPONIBILI NEL LIMITE DEL 40%)

La tabella che segue analizza gli effetti della modifica delle aliquote e degli scaglioni IRPEF per i dividendi imponibili al 40%, ossia che derivano da utili formati fino al 31.12.2007.

⁷⁰ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. 56, DRE Piemonte istanza di interpello 21.9.2018 n. 901-498/2018 e circ. Assonime 17.5.2018 n. 11.

Dividendo distribuito		100.000	
Imponibile per il socio		40.000	
IRPEF fino al 31.12.2021		IRPEF dall'1.1.2022	
Scaglione fino a 15.000 euro con IRPEF al 23%	3.450	Scaglione fino a 15.000 euro con IRPEF al 23%	3.450
Scaglione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro con IRPEF al 27%	3.510	Scaglione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro con IRPEF al 25%	3.250
Scaglione oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro con IRPEF al 38%	4.560	Scaglione oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro con IRPEF al 35%	4.200
Scaglione oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro con IRPEF al 41%	-	Scaglione oltre 50.000 euro con IRPEF 43%	-
Scaglione oltre 75.000 euro con IRPEF 43%	-		
Addizionali Comunali e Regionali forfetizzate al 3%	1.200	Addizionali Comunali e Regionali forfetizzate al 3%	1.200
TOTALE IMPOSTE	12.720	TOTALE IMPOSTE	12.100

11.2 ESEMPIO 2 (DIVIDENDI IMPONIBILI NEL LIMITE DEL 49,72%)

La tabella che segue analizza gli effetti della modifica delle aliquote e degli scaglioni IRPEF per i dividendi imponibili al 49,72%, ossia che derivano da utili formati dall'esercizio successivo a quello in corso 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016.

Dividendo distribuito		100.000	
Imponibile per il socio		49.720	
IRPEF fino al 31.12.2021		IRPEF dall'1.1.2022	
Scaglione fino a 15.000 euro con IRPEF al 23%	3.450	Scaglione fino a 15.000 euro con IRPEF al 23%	3.450
Scaglione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro con IRPEF al 27%	3.510	Scaglione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro con IRPEF al 25%	3.250
Scaglione oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro con IRPEF al 38%	8.253,60	Scaglione oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro con IRPEF al 35%	7.602
Scaglione oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro con IRPEF al 41%	-	Scaglione oltre 50.000 euro con IRPEF 43%	-
Scaglione oltre 75.000 euro con IRPEF 43%	-		
Addizionali Comunali e Regionali forfetizzate al 3%	1.491,60	Addizionali Comunali e Regionali forfetizzate al 3%	1.491,60
TOTALE IMPOSTE	16.705,20	TOTALE IMPOSTE	15.793,60

11.3 ESEMPIO 3 (DIVIDENDI IMPONIBILI NEL LIMITE DEL 58,14%)

La tabella che segue analizza gli effetti della modifica delle aliquote e degli scaglioni IRPEF per i dividendi imponibili al 58,14%, ossia che derivano da utili formati nell'esercizio in corso al 31.12.2017.

Dividendo distribuito		100.000	
Imponibile per il socio		58.140	
IRPEF fino al 31.12.2021		IRPEF dall'1.1.2022	
Scaglione fino a 15.000 euro con IRPEF al 23%	3.450	Scaglione fino a 15.000 euro con IRPEF al 23%	3.450
Scaglione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro con IRPEF al 27%	3.510	Scaglione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro con IRPEF al 25%	3.250
Scaglione oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro con IRPEF al 38%	10.260	Scaglione oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro con IRPEF al 35%	7.700
Scaglione oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro con IRPEF al 41%	1.287,40	Scaglione oltre 50.000 euro con IRPEF 43%	3.500,20
Scaglione oltre 75.000 euro con IRPEF 43%	-		
Addizionali Comunali e Regionali forfetizzate al 3%	1.744,20	Addizionali Comunali e Regionali forfetizzate al 3%	1.744,20
TOTALE IMPOSTE	20.251,60	TOTALE IMPOSTE	19.644,40

12 EFFETTI DELLA RIFORMA DELL'IRPEF SULLE VALUTAZIONI DI CONVENIENZA DELL'OPZIONE PER IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE

La disciplina della trasparenza fiscale delle società di capitali ex art. 116 del TUIR ha natura opzionale e prevede l'attribuzione diretta del reddito prodotto dalla società ai soci persone fisiche, indipendentemente dall'effettiva percezione, così come avviene per le società di persone.

Per le persone fisiche, questo regime consente alla società e ai suoi soci particolari vantaggi fiscali, considerato che il reddito della società partecipata viene trasferito dalla sfera impositiva IRES, cui corrisponde una tassazione ordinaria con aliquota al 24%, alla sfera impositiva IRPEF che prevede una tassazione per scaglioni.

La modifica degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF applicabili, quindi, origina un'incidenza sulla valutazione di convenienza della trasparenza fiscale, in quanto la scelta in ordine all'opportunità di adottare questo regime opzionale si fonda sul raffronto tra:

- l'imposizione complessiva (socio + società) in caso di applicazione del regime "ordinario", e
- l'imposizione in capo al socio, in caso di opzione per il regime previsto dall'art. 116 del TUIR.

12.1 NOVITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE

Le considerazioni che seguono devono essere valutate anche alla luce del fatto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un apposito disegno di legge delega al Governo per la ri-

forma fiscale, in corso di approvazione parlamentare (si veda l'atto della Camera dei Deputati n. 3343, presentato il 29.10.2021).

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale prevede un modello di "tassazione duale", secondo il quale i redditi da investimento (immobiliare o finanziario) devono essere assoggettati a una imposta proporzionale, mentre quelli da lavoro devono essere assoggettati ad imposta progressiva.

Poiché secondo la delega le due tipologie di reddito dovrebbero essere assoggettate alla medesima aliquota proporzionale, è possibile che venga adottata una percentuale intermedia che dovrebbe coincidere con lo scaglione minimo IRPEF che prevede un'aliquota del 23%⁷¹.

12.2 CALCOLI DI CONVENIENZA RISPETTO ALL'INCASSO DEI DIVIDENDI

Considerato che il reddito imputato per trasparenza nel 2022 può derivare solo da utili formati in tale anno (la trasparenza fiscale non si applica agli utili pregressi), l'analisi che segue viene svolta con riferimento ai soci che scontano la ritenuta a titolo d'imposta sull'utile distribuito nella misura del 26% (art. 27 del DPR 600/73)⁷².

Per tali soggetti, considerando 50.000,00 euro il reddito prodotto dalla società "trasparente" A srl:

- il prelievo totale (soci + società) in regime "ordinario" ammonta a 21.880,00 euro (pari al 24% di IRES, al quale si aggiunge la ritenuta del 26% sull'utile netto di 38.000,00 euro);
- il prelievo totale (soci + società) a seguito dell'opzione per la trasparenza dipende dalla modifica delle aliquote IRPEF e degli scaglioni ad opera della legge di bilancio 2022.

La tabella che segue riporta il confronto tra le imposte pagate nel 2021 e quelle che si pagheranno nel 2022.

Regime ordinario e distribuzione dei dividendi		Trasparenza fiscale dal 2022	
Imponibile per la società	50.000	Imponibile per la società	0
IRES al 24%	12.000	IRES	0
Dividendo distribuito	38.000	Reddito attribuito al socio	50.000
Ritenuta a titolo d'imposta del 26% per il socio	9.880	-	-
-	-	Scaglione fino a 15.000 euro con IRPEF al 23%	3.450
-	-	Scaglione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro con IRPEF al 25%	3.250

⁷¹ Sul punto si vedano Cotto A. "Nella delega fiscale spazio a una nuova IRI", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 6.10.2021 e Piazza M. "Sui redditi di capitale l'imposta sarà proporzionale", *Il Sole - 24 Ore*, 7.10.2021, p. 35.

⁷² Infatti, il regime transitorio per i dividendi su partecipazioni qualificate si applica solo per gli utili formati fino al 31.12.2017.

Regime ordinario e distribuzione dei dividendi		Trasparenza fiscale dal 2022	
	-	Scaglione oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro con IRPEF al 35%	7.700
	-	Scaglione oltre 50.000 euro con IRPEF 43%	-
	-	Addizionali Comunali e Regionali forfetizzate al 3%	1.500
Imposizione Società + Socio	21.880		15.900

Di seguito, invece, si riporta il confronto tra il regime ordinario e quello della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR con le aliquote e gli scaglioni IRPEF in vigore fino al 31.12.2021.

Regime ordinario e distribuzione dei dividendi		Trasparenza fiscale fino al 2021	
Imponibile per la società	50.000	Imponibile per la società	0
IRES al 24%	12.000	IRES	0
Dividendo distribuito	38.000	Reddito attribuito al socio	50.000
Ritenuta a titolo d'imposta del 26% per il socio	9.880	-	-
	-	Scaglione fino a 15.000 euro con IRPEF al 23%	3.450
	-	Scaglione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro con IRPEF al 27%	3.510
	-	Scaglione oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro con IRPEF al 38%	8.360
	-	Scaglione oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro con IRPEF al 41%	-
	-	Scaglione oltre 75.000 euro con IRPEF 43%	-
	-	Addizionali Comunali e Regionali forfetizzate al 3%	1.500
Imposizione Società + Socio	21.880		16.820

Dottrina

AA.VV. "La legge di bilancio 2022 e DL «fisco-lavoro»", *Quaderni Eutekne*, 162, Eutekne, 2021

AA.VV. "REDDITI PF 2021 - Istruzioni commentate", *Casi & Strumenti, Speciale REDDITI 2021*, Eutekne, 2021

AA.VV. "Legge di bilancio 2021 e DL «Ristori»", *Quaderni Eutekne*, 156, Eutekne, 2020

Cotto A. "Nella delega fiscale spazio a una nuova IRI", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 6.10.2021

Dili A. "Anche gli autonomi beneficiano del calo dell'Irpef", *Il Sole - 24 Ore*, 7.1.2022, p. 21

Dili A. "Progressività senza scatti sui redditi dei dipendenti", *Il Sole - 24 Ore*, 7.1.2022, p. 21

- Esposito G. "Partite Iva in fuga dall'Irpef sulla spinta dell'assegno per i figli", *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi*, 9.12.2021, p. 36
- Ghio C., Negro M. "La riforma dell'IRPEF trascina le addizionali regionali e comunali", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 4.1.2022
- Mobili M., Trovati G. "Nelle addizionali rischio maxi aumenti sopra i 50mila euro", *Il Sole - 24 Ore*, 23.12.2021, p. 7
- Mobili M., Trovati G. "Per i tagli della nuova Irpef debutto in busta paga a marzo", *Il Sole - 24 Ore*, 23.12.2021, p. 7
- Mobili M., Trovati G. "Città in crisi, aiuti da 2,67 miliardi ma addizionale senza limiti", *Il Sole - 24 Ore*, 18.12.2021, p. 2
- Mobili M., Trovati G. "Riforma Irpef con detrazione extra per i redditi tra 25mila e 35mila euro", *Il Sole - 24 Ore*, 18.12.2021, p. 2
- Piazza M. "Sui redditi di capitale l'imposta sarà proporzionale", *Il Sole - 24 Ore*, 7.10.2021, p. 35
- Rivetti P. "L'assegno unico per i figli a carico spinge il regime forfetario", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 10.1.2022
- Zanetti E. "Risparmi fiscali dalle modifiche all'IRPEF e all'ex bonus di 100 euro", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 18.12.2021

Chiarimenti ufficiali

- Circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29
- Ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. 56
- DRE Piemonte istanza di interpello 21.9.2018 n. 901-498/2018
- Circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5
- Circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1
- Circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15
- C.M. 23.12.97 n. 326/E